

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 512

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VACCARO

Modifiche all’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, concernenti l’introduzione di nuove modalità di rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione e di informazione dei consumatori

*Presentata il 25 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I prezzi dei carburanti per autotrazione in Italia sono liberamente fissati dai gestori dei singoli impianti di distribuzione, i quali stabiliscono — in un regime di libero mercato — il prezzo praticato ai consumatori. Questo prezzo, oltre ad essere impostato sulle colonnine di erogazione dei carburanti, deve essere obbligatoriamente esposto presso l’impianto di distribuzione in modo che possa risultare visibile anche dalla carreggiata (decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 7 ottobre 1999; Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui al decreto del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres., allegato, articolo 7).

Il decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, e la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 69/2007 del 20 luglio 2007, dispongono, inoltre, che i gestori degli impianti di distribuzione delle principali autostrade e strade extraurbane devono informare gli automobilisti circa i prezzi praticati presso gli impianti situati lungo la tratta autostradale o stradale, mediante cartelloni da installare a propria cura.

La diversa dislocazione fisica degli impianti di distribuzione unitamente alla difficile rintracciabilità dei cartelli sui quali devono essere riportati i prezzi praticati rendono spesso problematica, per l’utenza, una piena conoscenza delle condizioni di mercato. Come noto, l’obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti, introdotto dall’articolo 51 (« Misure per la

conoscibilità dei prezzi dei carburanti») della legge 23 luglio 2009, n. 99 — conosciuta anche come « legge sviluppo 2009 » — ha costituito un primo passo in tale direzione, che necessita tuttavia di una completa attuazione. All'interno dello stesso articolo 51, al comma 2, è infatti previsto che il Ministero dello sviluppo economico definisca i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, non solo attraverso la pubblicazione dei prezzi sul sito *internet* del Ministero, ma anche mediante forme e strumenti alternativi di comunicazione.

La presente proposta di legge, nell'ambito di quanto già previsto dalla legge n. 99 del 2009, persegue l'obiettivo di garantire una comunicazione che renda il più possibile edotti i consumatori sui prezzi dei carburanti e sulla conseguente possibilità di risparmiare e di gestire i loro consumi nel miglior modo possibile.

Già nell'ottobre 2009, sulla base di tali riflessioni, era stata presentata al Ministro dello sviluppo economico un'interrogazione a risposta scritta (n. 4-04756) in cui si affrontava il tema dello sviluppo della conoscibilità dei prezzi del carburante da parte dei consumatori finali. L'interrogazione si concludeva con la richiesta, rivolta al Ministro interrogato, se avesse già previsto di sviluppare un sistema telematico in grado di comunicare in tempo reale, per ogni località, a richiesta del cittadino utente, prezzi e localizzazione dei diversi distributori.

La presente proposta di legge mira quindi, sulla base di tale interrogazione, a stabilire talune modalità di comunicazione rapida tra istituzioni e cittadini, così da garantire a questi ultimi un'adeguata conoscibilità dei prezzi al consumo del carburante e, al contempo, la tutela delle loro scelte.

Utilizzare l'innovazione tecnologica, oggi diffusa su larga scala e di facile accesso, con criteri di trasparenza, nella commercializzazione di un prodotto infungibile e di prima necessità, quale è il carburante per autotrazione: questa è la *ratio* da cui muove la proposta di legge, in una costante e proficua cooperazione tra cittadini, gestori degli impianti e Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 1-*bis* del citato articolo 51 della legge n. 99 del 2009, introdotto dalla proposta di legge, prevede, pertanto, l'istituzione di una centrale di raccolta dati utile a raccogliere e ad acquisire i prezzi che, settimanalmente, i gestori degli impianti di distribuzione sono obbligati a comunicare al Ministero dello sviluppo economico. Questo passaggio è preliminare alla successiva comunicazione degli stessi prezzi agli utenti che ne fanno richiesta tramite sistemi di *short message service* (SMS) o altri sistemi telematici in grado di comunicare in tempo reale l'informazione richiesta. Le informazioni devono comunque essere fornite anche in assenza di richiesta da parte dei consumatori, ai sensi di quanto previsto dal comma 2-*ter* del medesimo articolo 51.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La presente legge reca disposizioni per garantire la conoscibilità e la trasparenza dei prezzi dei carburanti per autotrazione, in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, fornendo ai consumatori la possibilità di usufruire di un servizio rapido e tecnologicamente avanzato di rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione applicati dai gestori degli impianti di distribuzione.

## ART. 2.

1. All'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita una centrale di raccolta dati, alla quale sono comunicati, con cadenza settimanale, i prezzi praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso civile, in attuazione di quanto disposto al comma 1. I prezzi comunicati devono essere coincidenti con quelli esposti sulle colonnine di erogazione e sui cartelloni ubicati presso gli impianti di distribuzione dei carburanti.

*1-ter.* Agli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburanti per autotrazione ad uso civile che falsificano in tutto o in parte i dati relativi ai prezzi applicati al momento dell'erogazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.000, da calcolare in base alla differenza tra il prezzo comunicato e quello effettivamente applicato. La

mancata, incompleta o inesatta comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 1.000 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « Ministero medesimo » sono inserite le seguenti: « e per il funzionamento della centrale di raccolta dati di cui al comma 1-bis »;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, predispone un bando di gara per l'affidamento a soggetti, anche privati, specializzati in servizi di comunicazione, della gestione del servizio di informazione sui prezzi dei carburanti per autotrazione applicati alla pompa da parte dei gestori degli impianti di distribuzione.

2-ter. Il servizio di cui al comma 2-bis deve offrire, in tempo reale, ai consumatori che ne fanno richiesta informazioni sui prezzi applicati alla pompa suddivisi per tipologia di carburante erogato e sull'ubicazione degli impianti di distribuzione in rapporto alla distanza chilometrica con il luogo di invio della richiesta. Il servizio utilizza sistemi di comunicazione *short message service* (SMS) o altri sistemi telematici in grado di comunicare in tempo reale l'informazione richiesta. Il servizio deve comunque prevedere la possibilità di fornire le informazioni di cui al presente comma anche in assenza di richiesta da parte dei consumatori »;

d) il comma 3 è abrogato.

